

(N. 2018)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 giugno 1957 (V. Stampato n. 2897)

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTARELLA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 GIUGNO 1957

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonchè delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, concernente misure per assicurare l'utilizzo di prodotti petroliferi leggeri, allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonché delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti, *con le seguenti modificazioni:*

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Nella tabella A annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, dopo la lettera *H* — oli minerali — è aggiunta la seguente voce:

I) oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55° C., nei quali il distillato a 225° C. sia inferiore al 95 per cento in volume e a 300° C. sia almeno il 90 per cento in volume:

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie in cui siano stati prodotti;

2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a chilowatt 500;

3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

All'articolo 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Il diritto alla restituzione di cui all'articolo 9 si prescrive nel termine di due anni dalla data della liquidazione delle somme spettanti, da eseguirsi dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in base ad apposita dichiarazione di consumo che la ditta interessata è tenuta a presentare bimestralmente all'ufficio medesimo.

Le spese relative agli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo sono a carico della ditta interessata.

È aggiunto il seguente articolo 10-bis:

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a istituire apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1957-58 onde far luogo alla restituzione prevista dall'articolo 9.

ALLEGATO

Decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 4 maggio 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

VISTA la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

VISTO il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita, e le successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni al regime fiscale degli olii minerali;

VISTO il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione;

RITENUTA la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per assicurare l'utilizzo di particolari olii minerali distillati, allo scopo di ottenere maggior disponibilità di olio combustibile, nonché delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti.

SENTITO il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

D E C R E T A

Art. 1.

Nella tabella A annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, dopo la lettera H — Olii minerali — è aggiunta la seguente voce:

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« I) olii minerali provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55° C., nei quali il distillato a 100° C. sia inferiore al 30% in volume ed al 300° C. sia almeno il 90% in volume:

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie in cui siano stati prodotti;

2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 500;

3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione ».

Art. 2.

Per essere ammessi ai particolari usi agevolati, gli olii distillati indicati nell'articolo 1 devono essere miscelati con i residui densi della lavorazione, aventi le caratteristiche riportate nella tabella C, lettera G), punto 2), comma I), annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, nella misura di un chilogrammo per ogni quintale di prodotto.

Sui residui impiegati per la miscela è dovuta l'imposta di fabbricazione di lire 310 a quintale.

Le operazioni relative alla predetta miscelazione devono essere effettuate sotto vigilanza finanziaria nel recinto delle raffinerie produttrici degli olii minerali distillati medesimi.

Art. 3.

L'esercente raffineria di olii minerali od officina termoelettrica od officina da gas che intende usufruire del beneficio fiscale sancito dall'articolo 1, deve ottenere preventivamente l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Al predetto Ufficio deve essere esibita, per quanto concerne le officine termoelettriche, la copia del decreto di concessione di deposito di olii minerali previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

L'esercente officina da gas deve produrre all'Ufficio medesimo la copia del decreto di concessione prevista dagli articoli 4 e 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, per il deposito e la trasformazione di oli minerali.

Art. 4.

Gli olii minerali distillati di cui all'articolo 1, dopo eseguite le operazioni di miscelazione indicate nell'articolo 2, possono essere estratti dalle raffinerie unicamente per essere avviati alle officine termoelettriche e da gas ammesse al particolare impiego.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il trasferimento deve essere effettuato sotto vincolo di bolletta di cauzione, con l'osservanza delle prescrizioni della legge doganale per il trasporto delle merci estere da una dogana ad altra.

La cauzione deve essere commisurata, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, numero 1100, all'aliquota intera dell'imposta sulla benzina stabilita dall'articolo 1 del decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, convertito nella legge 31 luglio 1954, n. 627.

Art. 5.

I serbatoi destinati al deposito degli olii minerali distillati di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 1 sono soggetti alle disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento per i depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata.

Il movimento dei predetti olii minerali distillati, ai fini della liquidazione del tributo da abbuonare, è tenuto in evidenza in apposito registro di carico e scarico, vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto-legge, si fa riferimento al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e successive modificazioni.

Art. 7.

Nella tabella *B* allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, alla lettera *D* — Petrolio — dopo il punto 2 è aggiunto:

« 3) destinato ad uso di riscaldamento domestico ». Nella colonna « aliquota per quintale (lire) », in corrispondenza del punto 3), è aggiunta la cifra « 1000 ».

Art. 8.

Il petrolio ammesso all'agevolezza prevista dall'articolo 7 deve essere immesso in consumo confezionato in appositi imballaggi, previa adulterazione con un adulterante da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, nel quale devono essere altresì indicate le modalità di applicazione del beneficio fiscale.

Art. 9.

È concessa la restituzione, nella misura del novanta per cento, dell'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, sui gas di petrolio liquefatti:

- a) immessi nelle reti di distribuzione cittadine, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro o ad aria propanata;
- b) utilizzati negli impianti centralizzati alimentati da appositi serbatoi della capacità minima di 10 metri cubi, oppure da centraline di emissione che servono almeno 100 utenze;
- c) immessi nelle reti di distribuzione cittadine per integrare le erogazioni di gas metano.

Art. 10.

La restituzione d'imposta prevista dall'articolo precedente per i gas di petrolio liquefatti destinati agli usi in esso indicati, deve essere operata, nei modi previsti dalle disposizioni in vigore, dopo che sia stato accertato l'impiego dei gas medesimi.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1957

GRONCHI

SEgni, ANDREOTTI, ZOLI, MEDICI, CORTESE, MATTARELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.